

Anima Dividendo Globale

Regolamento di gestione

Regolamento di gestione dell'OICVM italiano gestito da ANIMA SGR S.p.A.

Il presente Regolamento è valido a decorrere dal 15 settembre 2025

Il presente Regolamento si compone di tre parti:

- a) **Scheda Identificativa**
- b) **Caratteristiche del Prodotto**
- c) **Modalità di funzionamento**

Il presente Regolamento è stato approvato dall'organo amministrativo della SGR che, dopo averne verificato la conformità rispetto alle disposizioni vigenti, ha accertato la sussistenza delle ipotesi di cui all'art. 37, comma 5 del Decreto Legislativo n. 58/1998 (Testo Unico della Finanza), relative all'approvazione in via generale dei Regolamenti dei Fondi comuni. Pertanto, il presente Regolamento non è stato sottoposto all'approvazione specifica della Banca d'Italia, in quanto rientra nei casi in cui l'approvazione si intende rilasciata in via generale.

a) Scheda Identificativa

Denominazione, tipologia e durata del Fondo

OICVM denominato:

Anima Dividendo Globale

La durata massima dell'OICVM (di seguito, anche "Fondo") è fissata al 31 dicembre 2050 salvo proroga. Sono previste quattro Classi di quote, definite quote di "Classe A", quote di "Classe AD", quote di "Classe F" e quote di "Classe Y" che si differenziano per il regime commissionale applicato; la "Classe F" e la "Classe Y" sono destinate esclusivamente ai soggetti indicati all'articolo 1 ("Caratteristiche delle Classi di quote del Fondo"). Ove non diversamente precisato, ogni riferimento alle quote del Fondo contenuto nel presente Regolamento deve intendersi quale riferimento alle quote di ciascuna Classe. Tutte le quote del Fondo - ovvero tutte le quote appartenenti alla medesima Classe - hanno uguale valore e uguali diritti.

Società di Gestione del Risparmio

ANIMA SGR S.p.A. (di seguito: la "SGR") con sede legale in Milano, Corso Garibaldi n. 99, iscritta all'Albo tenuto dalla Banca d'Italia, di cui all'art. 35 del D. Lgs. 58/98, al n. 8 della Sezione Gestori di OICVM. La SGR è una società, con socio unico, appartenente al Gruppo Bancario Banco BPM e soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Banco BPM S.p.A.. Il sito internet della SGR è: www.animasgr.it

Depositario

BNP Paribas S.A. - Succursale Italia (di seguito: il "Depositario"), con sede legale in Piazza Lina Bo Bardi n. 3, 20124 Milano - iscritta al n. 5482 dell'Albo delle Banche tenuto dalla Banca d'Italia. Le funzioni di emissione e di rimborso dei certificati di partecipazione ai Fondi vengono espletate presso la sede legale del Depositario. Presso la predetta sede sono disponibili i prospetti contabili del Fondo. Il sito internet del Depositario è: <https://cib.bnpparibas>. I rapporti tra la SGR e il Depositario sono regolati da apposita convenzione che specifica, tra l'altro, le funzioni svolte dal Depositario, le modalità di scambio dei flussi informativi tra il medesimo Depositario e la SGR nonché le responsabilità connesse con la custodia delle disponibilità liquide e degli strumenti finanziari facenti parte del patrimonio del Fondo.

Periodicità di calcolo del valore della quota e fonti di riferimento per la pubblicazione del suo valore nonché delle eventuali modifiche regolamentari

Il valore unitario della quota distinto nelle rispettive Classi sopramenzionate, espresso in Euro, è determinato con cadenza giornaliera, ad eccezione dei giorni di festività nazionali italiane e/o di chiusura della Borsa italiana. In tali casi, il calcolo verrà effettuato con riferimento al primo giorno lavorativo successivo (ove, per "lavorativo", s'intende un giorno compreso tra il lunedì e il venerdì). È comunque calcolato il valore unitario della quota riferito all'ultimo giorno lavorativo, quale sopra definito, di ciascun anno, anche se giorno di chiusura della Borsa italiana. Il valore unitario della quota è pubblicato sul sito internet della SGR. Sulla medesima fonte è pubblicato mediante avviso il contenuto di ogni modifica regolamentare. Inoltre, il valore della quota è reperibile anche sul quotidiano "Il Sole 24 ORE". La metodologia di calcolo del valore unitario della quota di ciascuna Classe del Fondo garantisce a ciascuna Classe la medesima *performance* (in termini di incremento/decremento percentuale rispetto al valore di riferimento precedente) al lordo delle spese a carico del Fondo nonché degli eventuali proventi distribuiti (e della eventuale rettifica fiscale).

Il presente Regolamento si compone di tre parti:

- a) Scheda Identificativa
- b) Caratteristiche del Prodotto
- c) Modalità di funzionamento

b) Caratteristiche del Prodotto

1. Oggetto, politica d'investimento e altre caratteristiche

FONDO LINEA MERCATI

Anima Dividendo Globale

È un Fondo azionario che mira ad una crescita del valore del capitale investito.

Il Fondo, oltre che in depositi bancari, può investire nei seguenti strumenti finanziari negoziati in mercati regolamentati ovvero OTC:

- di natura azionaria;
- derivati semplici (quali ad esempio *futures*; opzioni; *swap*; ecc...);
- di natura obbligazionaria, obbligazioni convertibili e/o *cum warrant*;
- del mercato monetario;
- OICVM e FIA aperti non riservati (di seguito "OICR aperti").

Il Fondo può, altresì, investire in misura residuale (ossia fino al 10% del totale attività per ciascuna delle tipologie di strumenti finanziari di seguito elencate):

- in strumenti finanziari non quotati e/o quotandi;
- in Fondi chiusi quotati.

Il Fondo investe principalmente sia in azioni emesse da società, senza differenziazione settoriale e di dimensioni, quotate in mercati regolamentati dell'Europa, dell'Asia, dell'Oceania, dell'America e dell'Africa e/o di emittenti dell'Europa, dell'Asia, dell'Oceania, dell'America e dell'Africa quotati in altri mercati regolamentati, sia in parti di OICR aperti specializzati nell'investimento in strumenti finanziari aventi caratteristiche analoghe a quelle precedentemente descritte.

Il Fondo può investire l'intero portafoglio in strumenti finanziari denominati in valuta estera.

L'investimento in strumenti del mercato monetario ed in strumenti di natura obbligazionaria, obbligazioni convertibili e/o *cum warrant* è limitato al 30% del valore complessivo netto del Fondo.

L'investimento in OICR aperti, anche gestiti dalla SGR e/o da altre Società di gestione del Gruppo (questi ultimi, di seguito, OICR "collegati") è limitato al 10% del totale delle attività.

Il Fondo può altresì investire fino al 20% dell'attivo in depositi bancari.

Nella gestione del Fondo, la SGR ha la facoltà di utilizzare strumenti finanziari derivati, nei limiti ed alle condizioni stabilite dall'Organo di Vigilanza, con finalità:

- di copertura dei rischi connessi con le posizioni assunte nel portafoglio del Fondo;
- diverse da quelle di copertura tra cui: arbitraggio (per sfruttare i disallineamenti dei prezzi tra gli strumenti derivati ed il loro sottostante), riduzione dei costi di intermediazione, riduzione dei tempi di esecuzione, gestione del risparmio d'imposta, investimento per assumere posizioni lunghe nette o corte nette al fine di cogliere specifiche opportunità di mercato.

L'esposizione complessiva netta in strumenti finanziari derivati, in relazione alle finalità sopra indicate, non può essere superiore al valore complessivo netto del Fondo. Tale esposizione è calcolata secondo il metodo degli impegni, secondo quanto stabilito nella disciplina di vigilanza. In ogni caso l'investimento in strumenti finanziari derivati non può alterare il profilo di rischio-rendimento definito dalla politica d'investimento del Fondo.

La SGR attua una gestione di tipo attivo.

Per la componente azionaria, la politica di gestione si basa sull'analisi macroeconomica per la determinazione dei pesi da attribuire ai Paesi e ai singoli settori e su analisi economico-finanziarie per la selezione delle società con le migliori prospettive di crescita, con attenzione alle strategie industriali, alla qualità del *management* e a casi di sottovalutazione presunta.

Saranno, inoltre, privilegiate società che si caratterizzano per alti dividendi o che si presume saranno caratterizzati da una potenziale crescita dei dividendi.

Il patrimonio del Fondo può essere investito in strumenti finanziari di uno stesso emittente in misura superiore al 35% delle sue attività quando gli strumenti finanziari sono emessi o garantiti da uno Stato dell'UE, dai suoi enti locali, da uno Stato aderente all'OCSE o da organismi internazionali di carattere pubblico di cui fanno parte uno o più Stati membri dell'UE, a condizione che il Fondo detenga strumenti finanziari di almeno sei emissioni differenti e che il valore di ciascuna emissione non superi il 30% del totale delle attività del Fondo.

Fra gli strumenti del mercato monetario e gli strumenti di natura obbligazionaria sono ricompresi gli strumenti finanziari strutturati a condizione che la natura della componente derivativa inclusa nello strumento sia compatibile con la politica d'investimento del Fondo.

Fra gli strumenti di natura azionaria sono compresi anche i REITS, sia costituiti sotto forma contrattuale, sia costituiti in forma di società d'investimento o di "unit trust", gli MLPs (Master Limited Partnership's) nonché gli SPACs (Special Purpose Acquisition Company).

La SGR può ricorrere all'utilizzo di strumenti finanziari innovativi. L'attivazione di nuove tipologie di strumenti, indipendentemente dalla quotazione o meno in un mercato regolamentato, è subordinata all'approvazione da parte delle preposte strutture aziendali relativamente all'ammissibilità della detenzione dello strumento stesso ed alla preventiva verifica dell'adeguatezza del sistema organizzativo e dei controlli interni.

Gli strumenti finanziari sono classificati di "adeguata qualità creditizia" (c.d. *investment grade* o elevato merito di credito) sulla base del sistema interno di valutazione del merito di credito adottato dalla SGR. Tale sistema può prendere in considerazione, tra gli altri elementi di carattere qualitativo e quantitativo, i giudizi espressi da una o più delle principali agenzie di *rating* del credito stabilite nell'Unione Europea e registrate in conformità alla regolamentazione europea in materia di agenzie di *rating* del credito, senza tuttavia fare meccanicamente affidamento su di essi.

Le posizioni di portafoglio non rilevanti possono essere classificate di "adeguata qualità creditizia" se hanno ricevuto l'assegnazione di un *rating* pari ad *investment grade* da parte di almeno una delle citate agenzie di *rating*. Gli OICR di mercato monetario devono comunque rispettare i requisiti relativi alla qualità creditizia previsti per tale tipologia di fondi dalle norme e dalle disposizioni di vigilanza vigenti.

Ai sensi del presente Regolamento per mercati regolamentati si intendono, oltre quelli iscritti nell'elenco previsto dall'art. 64-*quater*, comma 2 del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 nonché quelli indicati nella lista approvata dal Consiglio Direttivo dell'Assogestioni e pubblicata nel sito internet dell'associazione stessa, dei Paesi verso i quali è orientata la politica d'investimento di ciascun Fondo e indicati nel presente Regolamento.

Si riportano di seguito i controvalori, in termini percentuali, associati alle definizioni utilizzate nell'ambito del presente Regolamento in relazione alla rilevanza degli investimenti rispetto al totale del portafoglio:

Principale	> 70%
Prevalente	Compreso tra il 50% e il 70%
Significativo	Compreso tra il 30% e il 50%
Contenuto	Compreso tra il 10% e il 30%
Residuale	< 10%

La valuta di denominazione del Fondo è l'Euro. L'unità di misura minimale per qualsiasi operazione effettuata è il centesimo di Euro. Tale principio di carattere generale non trova applicazione nell'ipotesi di determinazione del valore unitario delle quote, nel qual caso si computano anche i millesimi di Euro.

Le poste denominate in valute diverse da quella di denominazione del Fondo sono convertite in quest'ultima valuta utilizzando il tasso di cambio accertato attraverso le rilevazioni dei principali contribuenti, calcolati e pubblicati da WM Company, sulla base dei dati resi disponibili sui circuiti informativi di Refinitiv. Nel caso in cui i citati tassi di cambio non fossero disponibili, verranno utilizzati i tassi di cambio correnti, alla data di riferimento della valutazione, accertati quotidianamente dalla Banca Centrale Europea (BCE).

Nella selezione di investimenti in valuta estera si tiene conto del criterio di ripartizione degli stessi in funzione dell'elemento valutario e della conseguente componente aggiuntiva di rischio di cambio.

Resta comunque ferma la facoltà per la SGR di detenere una parte del patrimonio del Fondo in disponibilità liquide e, più in generale, la facoltà di assumere in relazione all'andamento dei mercati finanziari o ad altre specifiche situazioni congiunturali, scelte, anche diverse da quelle ordinariamente previste, volte a tutelare l'interesse dei partecipanti.

Ai fini di una più efficiente gestione del portafoglio, possono effettuarsi, nei limiti e alle condizioni previsti dalle disposizioni vigenti, operazioni di pronti contro termine e prestito titoli.

La SGR si avvale di una procedura interna ("Policy ESG") per l'analisi, la valutazione e la classificazione degli emittenti in funzione di fattori ambientali, sociali e di *governance* (c.d. ESG - "Environmental, Social and corporate Governance factors"). Tale valutazione può determinare una eventuale esclusione di strumenti finanziari di emittenti ritenuti non in linea con alcuni specifici criteri individuati dalla Policy ESG, il cui estratto è disponibile sul sito della SGR.

Caratteristiche delle Classi di quote del Fondo

Le Classi di quote si differenziano per il diverso regime commissionale previsto con riferimento agli oneri a carico del Fondo di cui al successivo articolo 3.1, nonché per il regime dei proventi.

La "Classe A", la "Classe F" e la "Classe Y" sono del tipo ad accumulazione dei proventi, la "Classe AD" è del tipo a distribuzione dei proventi. Le quote di "Classe F" e le quote di "Classe Y" possono essere acquistate solo dai dipendenti di Anima Holding S.p.A. e di Società da questa direttamente o indirettamente controllate, da "Clienti Professionali di diritto" di cui all'Allegato 3 della Delibera Consob n. 20307 del 15 febbraio 2018 (Regolamento Intermediari) nonché dalle "Controparti Qualificate" di cui all'art. 6, comma 2-*quater*, lettera d), numeri 1), 2) e 3) del TUF e all'articolo 61, comma 2, del Regolamento Intermediari.

Per ciascuna delle suddette Classi di quote sono previsti specifici importi minimi di sottoscrizione, indicati nella parte c), Modalità di funzionamento, sezione I.2 "Modalità di sottoscrizione delle quote".

Operazioni con parti correlate

Il Fondo può acquistare titoli di società finanziate da società del gruppo di appartenenza della SGR.

La SGR si riserva la facoltà di investire in parti di OICR aperti gestiti dalla stessa SGR o da altre società di gestione del risparmio alla stessa legate, tramite controllo comune o con una considerevole partecipazione diretta o indiretta, purché i programmi d'investimento degli OICR da acquisire siano compatibili con quelli del Fondo acquirente.

Il Consiglio di Amministrazione della SGR può adottare una delibera nella quale sono individuati i limiti all'acquisto, per conto dei patrimoni gestiti, di strumenti finanziari emessi o collocati da società del Gruppo.

2. Proventi, risultati della gestione e modalità di ripartizione

1. Il Fondo in relazione alla "Classe A", alla "Classe F" e alla "Classe Y" è del tipo a capitalizzazione dei proventi. I proventi realizzati non vengono pertanto distribuiti ai Partecipanti, ma restano compresi nel patrimonio del Fondo.
2. Il Fondo in relazione alla "Classe AD" è del tipo a distribuzione dei proventi. I proventi realizzati sono determinati e distribuiti ai Partecipanti secondo le modalità di seguito riportate. La SGR può distribuire ai Partecipanti una cedola fino al 100% dei proventi conseguiti in proporzione al numero di quote possedute da ciascun Partecipante ai sensi di quanto previsto nei punti successivi, relativamente al Periodo di riferimento, con la cadenza e nei limiti di seguito riportati.

L'importo spettante a ciascuna quota sarà determinato dividendo l'ammontare dei proventi, come di seguito calcolati, per il numero delle quote in circolazione alla data determinata dal Consiglio di Amministrazione della SGR in occasione dell'approvazione della Relazione di gestione.

Il valore unitario della quota calcolata in tale data sarà, pertanto, ex-cedola.

Il provento corrisposto verrà comunque fissato in misura non superiore al livello massimo indicato nella tabella che segue, riferito al valore unitario della quota calcolato il primo giorno lavorativo del Periodo di riferimento. Nella tabella che segue vengono, altresì, indicati Periodo di riferimento e cadenza.

Periodo di riferimento	Cadenza	Livello massimo
1° gennaio * - 31 dicembre	annuale	5,00%

(*) La prima distribuzione avverrà in relazione al periodo che decorre dalla data di avvio della "Classe AD" al 31 dicembre 2026.

I proventi oggetto di distribuzione sono riconducibili alla somma algebrica delle seguenti voci della sezione reddituale della Relazione di gestione redatta in relazione al periodo per il quale si procede alla distribuzione dei proventi:

- A 1. Proventi da investimenti su strumenti finanziari quotati;
- B 1. Proventi da investimenti su strumenti finanziari non quotati;
- F 1. Proventi delle operazioni di pronti contro termine e assimilati;
- I 1. Interessi attivi su disponibilità liquide;
- I 2. Altri ricavi.

Il Consiglio di Amministrazione della SGR ha facoltà di non procedere ad alcuna distribuzione tenuto conto dell'andamento del valore delle quote e della situazione di mercato.

Per effetto di alcuni fattori (es. non vengono prese in considerazione tutte le voci del conto economico), l'importo da distribuire potrà anche essere superiore al risultato conseguito dal Fondo (variazione del valore della quota rettificata dell'eventuale provento unitario distribuito nel corso del Periodo di riferimento).

In tal caso la parte di importo distribuito che eccede detto risultato (anche l'intera cedola) rappresenterà una restituzione di capitale, anche ai fini fiscali, che non comporterà comunque un rimborso automatico di un numero determinato di quote o frazioni di esse bensì determinerà una diminuzione del valore unitario delle stesse.

3. Si considerano aventi diritto alla distribuzione dei proventi di cui al precedente comma 2 i Partecipanti esistenti il giorno precedente a quello della quotazione ex-cedola.
4. L'ammontare dei proventi distribuiti, spettante ad ogni quota, in relazione al Periodo di riferimento sopra indicato, nonché la data di inizio della distribuzione, vengono indicati nella relazione di accompagnamento della Relazione di gestione redatta entro 60 giorni dalla fine di ogni esercizio o del minor periodo in relazione al quale si procede alla distribuzione dei proventi dall'organo amministrativo della SGR e pubblicati sulla fonte indicata nella "*Scheda Identificativa*". In ogni caso la data stabilita non può essere posteriore al trentesimo giorno successivo alla data di approvazione della Relazione di gestione.
5. La distribuzione dei proventi avviene a mezzo del Depositario in proporzione al numero di quote possedute da ciascun Partecipante.
Qualora il sottoscrittore abbia richiesto l'emissione del certificato di partecipazione, il pagamento dei proventi è subordinato alla presentazione, anche tramite il Collocatore, al Depositario delle cedole, in caso di certificato nominativo, dell'intero certificato e delle relative cedole.
I proventi sono corrisposti con bonifico bancario, con assegno di traenza o con assegno circolare non trasferibile, esclusivamente agli aventi diritto, a scelta del Partecipante, che dovrà corrispondere le relative spese. Qualora il Partecipante richieda la corresponsione dei proventi con invio a domicilio del mezzo di pagamento, ciò avverrà a rischio e spese dello stesso.

Gli importi distribuiti sono arrotondati per difetto al centesimo di Euro e le eventuali frazioni di ricavi non corrisposte vengono ricomprese nel patrimonio del Fondo.

I Partecipanti hanno facoltà di richiedere la variazione delle modalità di pagamento dei proventi. Tale richiesta sarà ritenuta valida anche per le successive distribuzioni, salvo disposizione scritta contraria.

Su richiesta del Partecipante, che abbia disposto l'immissione delle quote nel certificato cumulativo rappresentativo di una pluralità di quote appartenenti a più Partecipanti, i proventi destinati alla distribuzione possono essere totalmente o parzialmente reinvestiti nel Fondo in esenzione di spese, al netto di eventuali oneri fiscali. In tali casi il reinvestimento avverrà sulla base del primo valore quota ex-cedola ed il numero delle quote da assegnare al Partecipante viene determinato sulla base del valore unitario della quota relativo al primo giorno di distribuzione dei proventi. La SGR provvederà ad inviare al Partecipante una comunicazione di conferma dell'avvenuto investimento.

6. I diritti relativi alle cedole non rimosse si prescrivono a favore del Fondo nei termini di legge. Qualora il credito si prescriva successivamente alla pubblicazione del Rendiconto finale di liquidazione del Fondo, i proventi sono acquisiti al patrimonio della SGR.

3. Regime delle spese

3.1 Spese a carico del Fondo

3.1.1. Le spese a carico del Fondo sono rappresentate da:

- una **commissione di gestione** calcolata quotidianamente sul valore complessivo netto di ciascuna Classe e prelevata dalle disponibilità liquide del Fondo stesso il primo giorno del mese successivo a quello di calcolo. La determinazione di tale percentuale avviene, per ciascuna Classe, in base alle seguenti modalità:

Classe	Valore medio mensile (%)	Su base annua (%)
A	0,16666%	2,00%
AD	0,16666%	2,00%
F	0,07166%	0,86%
Y	0,08333%	1,00%

- il **costo sostenuto per il calcolo del valore della quota del Fondo**, calcolato giornalmente sul valore complessivo netto del Fondo, nella misura massima dello 0,075% su base annua, oltre le imposte dovute ai sensi delle disposizioni normative di tempo in tempo vigenti, prelevato mensilmente dalle disponibilità del Fondo entro il quindicesimo giorno lavorativo del mese successivo al mese solare di riferimento;
- una **commissione d'incentivo** dovuta per la "Classe A", la "Classe AD" e la "Classe F", applicata come di seguito illustrato.

Il Parametro di riferimento (*benchmark*) per il calcolo della commissione d'incentivo è:
95% MSCI World High Dividend Yield (in Euro);
5% ICE BofA Euro Treasury Bill (in Euro).

Parametri di calcolo:

- Giorno di riferimento per il calcolo:** giorno precedente a quello a cui si riferisce il valore della quota;
- Periodo di calcolo:** l'orizzonte temporale su cui la *performance* viene misurata e confrontata con quella del Parametro di riferimento (*benchmark*); decorre dall'ultimo giorno di riferimento dell'esercizio finanziario precedente fino al giorno di riferimento per il calcolo; il Periodo di calcolo ha una durata pari all'esercizio finanziario;
- Periodo di riferimento ai fini del recupero delle perdite:** 5 anni; decorre dall'ultimo giorno di valorizzazione della quota relativo all'esercizio finanziario 2025 per i cinque anni successivi a tale data; successivamente il Periodo di riferimento decorre dall'ultimo giorno di valorizzazione della quota relativa al quinto anno precedente;
- Frequenza di calcolo:** ad ogni valorizzazione della quota;
- Valore netto della quota:** valore della quota calcolato al netto di tutti i costi;
- Valore complessivo netto medio:** media dei valori complessivi netti di ciascuna Classe rilevati nel Periodo di calcolo.

In relazione a ciascun Periodo di calcolo, per ciascuna Classe, la commissione d'incentivo viene applicata:

- se la variazione percentuale del valore netto della quota della Classe (tenendo conto anche degli eventuali proventi distribuiti) è superiore alla variazione del relativo Parametro di riferimento ("*overperformance*");
- se eventuali *underperformance*, realizzate nel Periodo di riferimento ai fini del recupero delle perdite, siano state recuperate; ogni *overperformance* può essere utilizzata una sola volta per compensare le perdite pregresse durante tutta la vita del Fondo.

La commissione di *performance* è applicabile anche nel caso in cui, nel Periodo di calcolo, il Fondo abbia registrato una *performance* negativa ma comunque superiore a quella del Parametro di riferimento.

L'aliquota di prelievo applicata è pari al 20% dell'*overperformance*.

La commissione d'incentivo viene applicata al minore ammontare tra il valore complessivo netto della singola Classe nel giorno di riferimento per il calcolo ed il valore complessivo netto medio della stessa.

La SGR preleva la commissione d'incentivo dalle disponibilità liquide del Fondo entro il quinto giorno lavorativo successivo alla chiusura dell'esercizio finanziario di riferimento. In caso di avvio di una nuova Classe, il primo prelievo della commissione d'incentivo potrà avvenire entro il quinto giorno lavorativo successivo alla chiusura del primo esercizio finanziario, purché siano decorsi 12 mesi dalla data di avvio; diversamente il primo prelievo potrà avvenire soltanto entro il quinto giorno dalla chiusura dell'esercizio finanziario successivo.

La SGR ha la facoltà di cristallizzare eventuali commissioni di *performance* maturate con riferimento alle quote oggetto di richiesta di rimborso, nelle dovute proporzioni, alla data di contabilizzazione del rimborso ai Partecipanti e prelevarle dalle disponibilità liquide del Fondo con cadenza mensile entro il quinto giorno lavorativo del mese di calendario successivo.

È previsto un *fee cap* al compenso della SGR pari, per ciascuna Classe, alla provvigione di gestione a cui si aggiunge la commissione d'incentivo; quest'ultima sommata alla commissione di gestione non può superare il 10% del valore complessivo netto medio di ciascuna Classe nell'esercizio finanziario.

La variazione del Parametro di riferimento viene calcolata sulla base dell'Indice disponibile entro le ore 13:00 del giorno di calcolo.

La SGR ha adottato solidi piani che descrivono le azioni che verranno intraprese in caso di sostanziali variazioni o cessazione di un indice di riferimento (*benchmark*) utilizzato per il calcolo del Parametro di riferimento ai fini dell'applicazione delle commissioni d'incentivo degli OICVM, ai sensi dell'articolo 28 del Regolamento (UE) 2016/1011 dell'8 giugno 2016 (c.d. "Regolamento Benchmark"). Tali piani individuano le unità organizzative coinvolte e prevedono che il processo di selezione dei *benchmark* alternativi assicuri la sostanziale sostituibilità o coerenza tra il nuovo *benchmark* e quello precedente, in particolare con riferimento agli effetti sulla commissione di *performance* e sulla politica d'investimento del Fondo.

La Società fornisce tempestiva informativa ai Partecipanti sulla modifica del *benchmark* mediante pubblicazione sulla fonte indicata nella "Scheda Identificativa".

- Il compenso riconosciuto al Depositario per l'incarico svolto, calcolato giornalmente sul valore complessivo netto del Fondo, nella misura massima dello 0,085% su base annua, oltre le imposte dovute ai sensi delle disposizioni normative di tempo in tempo vigenti;
- gli oneri connessi con l'acquisizione e la dismissione delle attività del Fondo;
- gli oneri di intermediazione inerenti alla compravendita degli strumenti finanziari, tra i quali potrà figurare la commissione per il servizio di raccolta ordini, prestato anche da società appartenenti al medesimo Gruppo della SGR, calcolata quotidianamente - in misura percentuale - sulle singole operazioni di negoziazione degli strumenti finanziari. Nella Relazione annuale del Fondo saranno resi noti gli importi effettivamente corrisposti per il servizio di raccolta ordini, da comprendere nel calcolo del "total expense ratio" (TER);
- le spese di pubblicazione del valore unitario delle quote e dei prospetti periodici del Fondo;
- i costi della stampa dei documenti destinati al pubblico e quelli derivanti dagli obblighi di comunicazione alla generalità dei Partecipanti purché tali oneri non attengano a propaganda e a pubblicità o comunque al collocamento di quote del Fondo;
- le spese degli avvisi inerenti alla liquidazione del Fondo e relativi alle modifiche regolamentari richieste da mutamenti della legge o delle disposizioni di vigilanza;
- le spese per la revisione della contabilità e delle Relazioni di gestione del Fondo, ivi compreso il rendiconto finale di liquidazione;
- gli oneri finanziari connessi all'eventuale accensione di prestiti e le spese connesse;
- le spese legali e giudiziarie sostenute nell'esclusivo interesse del Fondo;
- gli oneri fiscali di pertinenza del Fondo previsti dalla normativa vigente;
- il contributo di vigilanza dovuto alla Consob, per lo svolgimento delle attività di controllo e di vigilanza.

L'incidenza complessiva del costo sostenuto per il calcolo del valore della quota unitamente al compenso riconosciuto al Depositario per l'incarico svolto, al netto delle imposte dovute ai sensi delle disposizioni normative di tempo in tempo vigenti, non potrà comunque essere superiore allo 0,140%.

3.1.2 Il pagamento delle suddette spese, ad eccezione della commissione di gestione, del costo per il calcolo del valore della quota e della commissione d'incentivo, è disposto dalla SGR mediante prelievo dalle disponibilità del Fondo con valuta del giorno di effettiva erogazione degli importi.

3.1.3 In caso d'investimento in OICR collegati, dal compenso riconosciuto alla SGR, fino a concorrenza della percentuale della provvigione di gestione e d'incentivo a carico del Fondo, è dedotta, per singola componente, la remunerazione avente la stessa natura (provvigione di gestione, d'incentivo) percepita dal gestore degli OICR collegati, fermo restando che sul Fondo acquirente non vengono fatti gravare spese e diritti di qualsiasi natura relativi alla sottoscrizione e rimborso delle parti di OICR collegati acquisiti.

3.2 Oneri a carico dei singoli Partecipanti

3.2.1 La SGR, all'atto della sottoscrizione, ha il diritto di prelevare per ciascuna Classe una commissione di sottoscrizione del valore massimo pari al 3% dell'ammontare lordo delle somme investite.

In caso di sottoscrizione di quote di "Classe A" e di "Classe AD" mediante adesione a Piani di Accumulo le commissioni di sottoscrizione sono applicate, nella misura prevista nel presente articolo, sull'importo complessivo dei versamenti programmati del Piano (definito anche "valore nominale del Piano") e sono prelevate:

- al momento della sottoscrizione nella misura del 30% della commissione totale; tale importo non potrà comunque eccedere il 30% del primo versamento;
- la restante parte ripartita in modo lineare sugli ulteriori versamenti.

In caso di versamenti anticipati effettuati a valere su un Piano di Accumulo ai sensi del successivo art. I.3.1 della parte c) del presente Regolamento la commissione di sottoscrizione verrà applicata secondo le modalità descritte nella suddetta disposizione.

3.2.2 In caso di operazioni di passaggio tra Fondi della SGR, anche di diversa Classe, incluse quelle rivenienti da rimborso programmato, la SGR ha il diritto di prelevare una commissione di sottoscrizione in misura massima determinata come segue:

- Fondo di destinazione con commissione di sottoscrizione inferiore: nessuna commissione
- Fondi con medesima commissione di sottoscrizione: 1,00% o - se minore - l'aliquota prevista per le operazioni di sottoscrizione nei rispettivi Regolamenti;
- Fondo di destinazione con commissione di sottoscrizione maggiore: la differenza tra le aliquote previste rispettivamente per il Fondo di destinazione e per il Fondo di provenienza.

In caso di operazioni di passaggio tra Classi del medesimo Fondo, sarà applicata la commissione di sottoscrizione della Classe di destinazione solo qualora la Classe di provenienza non preveda alcuna commissione di sottoscrizione, in caso contrario non sarà applicata nessuna commissione di sottoscrizione.

Il presente regime commissionale non si applica ai Fondi/Classi con commissioni di rimborso nonché ai Fondi i cui Regolamenti non prevedano tale regime commissionale.

3.2.3 La SGR ha comunque il diritto di prelevare dall'importo di pertinenza del sottoscrittore i seguenti diritti fissi:

- un diritto fisso pari a 8,00 Euro per ogni versamento, sia iniziale che successivo; se il Sottoscrittore, nel Modulo di sottoscrizione, opta per l'invio della lettera di conferma dell'operazione in formato elettronico, il diritto fisso è pari a 6,00 Euro;
- un diritto fisso pari a 8,00 Euro per il versamento iniziale effettuato all'apertura di un Piano di Accumulo (PAC) nonché pari a 1,25 Euro per ciascun versamento successivo; se il Sottoscrittore opta, nel Modulo di sottoscrizione, per l'invio della lettera di conferma dell'operazione in formato elettronico, il diritto fisso è pari a 6,00 Euro per il versamento iniziale e di 0,75 Euro per ciascun versamento successivo;
- un diritto fisso pari a 7,00 Euro per ogni operazione di passaggio tra Fondi nonché tra Classi, diversa da quelle effettuate nell'ambito di operazioni passaggio tra fondi programmato (*switch* programmato); se il Sottoscrittore, nel Modulo di sottoscrizione, opta per l'invio della lettera di conferma dell'operazione in formato elettronico, il diritto fisso è pari a 5,00 Euro;
- un diritto fisso pari a 8,00 Euro per ogni operazione di rimborso, diversa da quelle effettuate nell'ambito di un rimborso programmato; se il Sottoscrittore, nel Modulo di sottoscrizione, opta per l'invio della lettera di conferma dell'operazione in formato elettronico, il diritto fisso è pari a 6,00 Euro;
- un diritto fisso pari a 2,50 Euro per ogni operazione di rimborso programmato nell'ambito del "Servizio Cedola su Misura", nonché per ogni operazione di passaggio tra fondi programmato (*switch* programmato);
- un diritto fisso pari a 2,00 Euro per l'operazione di stacco cedola; se il Sottoscrittore, nel Modulo di sottoscrizione o successivamente opta per l'invio della lettera di conferma dell'operazione in formato elettronico, non è applicato alcun diritto fisso;
- un diritto fisso per il rimborso delle spese amministrative per l'emissione e il frazionamento pari a 10,00 Euro per ogni nuovo certificato fisico;
- ove richiesto dal Sottoscrittore che non voglia avvalersi della facoltà di ritirare i certificati presso il Depositario, il rimborso delle spese di spedizione dei certificati, che viaggeranno a rischio del richiedente;
- un diritto fisso per ogni pratica di successione pari a 75,00 Euro;
- le imposte e tasse eventualmente dovute ai sensi delle disposizioni normative tempo per tempo vigenti anche in relazione alla stipula del contratto di sottoscrizione ed alla comunicazione dell'avvenuto investimento;
- nel limite della copertura degli oneri effettivamente sostenuti che saranno di volta in volta indicati al Sottoscrittore, le spese sostenute per ogni versamento effettuato mediante autorizzazione permanente di addebito in conto (SDD finanziario e relativi costi accessori), il rimborso delle spese di spedizione e di assicurazione per l'invio dei mezzi di pagamento.

3.2.4 Gli importi di cui alle precedenti lett. a), b), c), d), e), f), g) e i) potrebbero essere aggiornati ogni anno sulla base della variazione intervenuta rispetto all'ultimo aggiornamento dell'indice generale accertato dall'ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati. Tali aggiornamenti verranno adeguatamente pubblicizzati dalla SGR con avviso sulla fonte indicata nella "Scheda identificativa".

3.2.5 I Soggetti Incaricati del Collocamento non possono porre a carico dei Clienti oneri aggiuntivi rispetto a quelli indicati nel presente Regolamento.

Il presente Regolamento si compone di tre parti:

- a) Scheda Identificativa
- b) Caratteristiche del Prodotto
- c) Modalità di funzionamento

c) Modalità di funzionamento

I. Partecipazione al Fondo

I.1 Previsioni generali

1. La partecipazione al Fondo si realizza attraverso la sottoscrizione di quote o il loro successivo acquisto a qualsiasi titolo.
2. La sottoscrizione di quote può avvenire solo a fronte del versamento di un importo corrispondente al valore delle quote di partecipazione.
3. La SGR impegna contrattualmente - anche ai sensi dell'art. 1411 del codice civile - i Collocatori a inoltrare le domande di sottoscrizione e i relativi mezzi di pagamento alla SGR entro e non oltre il primo giorno lavorativo successivo a quello della relativa ricezione, entro l'orario previsto nel successivo punto 5.
4. La SGR provvede a determinare il numero delle quote di partecipazione e frazioni millesimali di esse arrotondate per difetto da attribuire ad ogni Partecipante dividendo l'importo del versamento, al netto degli oneri a carico dei singoli Partecipanti, per il valore unitario della quota relativo al giorno di riferimento.
Quando in tale giorno non sia prevista la valorizzazione del Fondo, le quote vengono assegnate sulla base del valore relativo al primo giorno successivo di valorizzazione della quota.
5. Il giorno di riferimento è il giorno in cui la SGR ha ricevuto, entro le ore 8:00, notizia certa della sottoscrizione ovvero, se successivo, è il giorno in cui decorrono i giorni di valuta riconosciuti al mezzo di pagamento indicati nel Modulo di sottoscrizione. Nel caso di bonifico, il giorno di valuta è quello riconosciuto dalla banca ordinante.
6. Per i contratti stipulati mediante offerta fuori sede il giorno di riferimento non potrà essere antecedente a quello di efficacia dei contratti medesimi ai sensi dell'art. 30 del D. Lgs. 58/1998.
7. Nel caso di sottoscrizione di quote derivanti dal reinvestimento di utili/ricavi distribuiti dal Fondo la valuta dovrà coincidere con la data di messa in pagamento degli utili/ricavi stessi.
8. Qualora il versamento sia effettuato in valuta diversa da quella di denominazione del Fondo, il relativo importo viene convertito nella valuta di denominazione del Fondo utilizzando il tasso di cambio rilevato dalla Banca d'Italia, dalla BCE ovvero tassi di cambio correnti accertati su mercati di rilevanza e significatività internazionale nel giorno di riferimento.
9. In caso di mancato buon fine del mezzo di pagamento, la SGR procede alla liquidazione delle quote assegnate e si riva sul ricavato che si intende definitivamente acquisito, salvo ogni maggiore danno.
10. A fronte di ogni sottoscrizione la SGR provvede ad inviare al Sottoscrittore una lettera di conferma dell'avvenuto investimento, recante informazioni concernenti la data di ricevimento della domanda di sottoscrizione e del mezzo di pagamento, l'importo lordo versato e quello netto investito, la valuta riconosciuta al mezzo di pagamento, il numero di quote attribuite, il valore unitario al quale le medesime sono state sottoscritte nonché il giorno cui tale valore si riferisce.
11. L'importo netto della sottoscrizione viene attribuito al Fondo il giorno di regolamento delle sottoscrizioni con la stessa valuta riconosciuta ai mezzi di pagamento prescelti dal Sottoscrittore.

12. Per giorno di regolamento delle sottoscrizioni si intende il giorno successivo a quello di riferimento.
13. La partecipazione al Fondo non può essere subordinata a condizioni, vincoli o oneri di qualsiasi natura, diversi da quelli indicati nel Regolamento.
14. La partecipazione al Fondo non è consentita ai soggetti nei confronti dei quali, ai sensi del Prospetto, non possono essere offerte o distribuite le quote del Fondo.
A tal fine la SGR può:
 - respingere la richiesta di emissione o trasferimento di quote da o a tali soggetti;
 - richiedere ai Partecipanti al Fondo, in qualunque momento, di fornire per iscritto, sotto la propria responsabilità, ogni informazione ritenuta necessaria per la verifica della sussistenza dei requisiti previsti per la partecipazione al Fondo;
 - procedere al rimborso d'iniziativa di tutte le quote detenute da tali soggetti.Il rimborso d'iniziativa delle quote è determinato in base al valore unitario corrente, al netto della commissione di rimborso eventualmente applicabile ai sensi del presente Regolamento.

I.2 Modalità di sottoscrizione delle quote

1. La sottoscrizione delle quote del Fondo avviene mediante:
 - versamento in un'unica soluzione ("PIC"). L'importo minimo della sottoscrizione di quote di "Classe A" è pari a 500,00 Euro, sia per i versamenti iniziali che successivi. L'importo minimo iniziale della sottoscrizione di quote di "Classe AD" è pari a 2.000,00 Euro e dei versamenti successivi è pari a 500,00 Euro. L'importo minimo iniziale della sottoscrizione di quote di "Classe F" e di quote di "Classe Y" è pari a 1.000.000,00 di Euro e dei versamenti successivi è pari a 5.000,00 Euro, fatta eccezione per le sottoscrizioni effettuate da parte di dipendenti di Anima Holding S.p.A. e di Società da questa direttamente o indirettamente controllate per i quali l'importo minimo della sottoscrizione è pari a 500,00 Euro sia per i versamenti iniziali sia per i versamenti successivi;
 - partecipazione ai Piani di Accumulo di cui alla successiva sezione I.3;
 - adesione ad operazioni di passaggio tra Fondi, disciplinate nella successiva sezione I.4.
2. La sottoscrizione può essere effettuata:
 - direttamente presso la SGR;
 - per il tramite dei Soggetti Collocatori;
 - mediante tecniche di comunicazione a distanza, ai sensi del successivo punto 6.
3. La sottoscrizione di quote si realizza tramite la compilazione e la sottoscrizione dell'apposito Modulo, predisposto dalla SGR e indirizzato alla Società stessa, contenente l'indicazione delle generalità del Sottoscrittore, degli eventuali cointestatori, dell'importo del versamento (al lordo delle commissioni di sottoscrizione e delle eventuali altre spese), del mezzo di pagamento utilizzato e della relativa valuta applicata per il riconoscimento degli importi al Fondo.
La domanda di partecipazione può essere redatta in forma libera, se raccolta nell'ambito dell'offerta ai Clienti Professionali di cui all'art. 30, comma 2, del D. Lgs. 58/1998.

La SGR accetta domande di sottoscrizione di quote del Fondo trasmesse a mezzo telefax e tramite e-mail, nel caso di operazioni effettuate da Clienti Professionali che abbiano stipulato apposita convenzione con la SGR. La convenzione non è necessaria qualora le domande di sottoscrizione di Clienti Professionali vengano trasmesse alla SGR per il tramite di piattaforme di raccolta ordini autorizzate a tale scopo dalla SGR stessa.

4. La sottoscrizione delle quote può essere effettuata anche mediante conferimento di mandato con rappresentanza ai Soggetti Incaricati del Collocamento, redatto sul Modulo di sottoscrizione ovvero contenuto all'interno di un contratto per la prestazione di servizi d'investimento e di servizi accessori preventivamente sottoscritto con il Soggetto Collocatore. I Soggetti Incaricati del Collocamento trasmettono alla SGR la domanda di sottoscrizione contenente: l'indicazione nominativa dei singoli Sottoscrittori, gli importi conferiti da ciascuno e le istruzioni relative all'emissione dei certificati qualora non sia stata richiesta l'immissione delle quote nel certificato cumulativo detenuto dal Depositario.

Il conferimento del mandato non comporta alcun onere aggiuntivo a carico dei Sottoscrittori. Il Soggetto Incaricato del Collocamento può altresì trasmettere alla SGR un codice identificativo del Sottoscrittore in luogo dell'indicazione nominativa del medesimo; in tal caso il Collocatore provvede senza indugio a comunicare alla SGR le generalità del Sottoscrittore dietro richiesta espressa di quest'ultimo, ovvero in caso di revoca del mandato, ovvero su richiesta della stessa SGR, in tutte le ipotesi in cui ciò sia necessario per l'assolvimento dei compiti connessi con la partecipazione al Fondo di competenza della SGR o del Depositario.

5. Il versamento del corrispettivo in Euro può avvenire mediante:
 - assegno bancario non trasferibile ovvero girato con clausola di non trasferibilità, all'ordine della SGR - rubrica intestata al Fondo di cui al presente Regolamento;
 - bonifico bancario a favore della SGR - rubrica intestata al Fondo di cui al presente Regolamento;
 - autorizzazione permanente di addebito (SDD finanziario) su un conto corrente bancario intestato al Sottoscrittore o ad uno dei cointestatari, in caso di PIC e di adesione ad un Piano di Accumulo per i soli versamenti unitari successivi al primo. L'importo da addebitare dovrà essere specificato per i PIC e coinciderà con l'importo dei versamenti indicati nei Piani di Accumulo.
6. La sottoscrizione delle quote può essere effettuata mediante tecniche di comunicazione a distanza, nel rispetto delle disposizioni di legge e/o regolamentari vigenti. In tal caso il mezzo di pagamento utilizzabile per la sottoscrizione è esclusivamente il bonifico bancario. Le quote oggetto dell'operatività a distanza sono immesse nel certificato cumulativo di cui alla sezione II Quote e certificati di partecipazione.
7. Le operazioni di emissione e di rimborso delle quote avvengono con cadenza giornaliera, coerentemente con la cadenza stabilita per il calcolo del valore della quota, indicata nella *"Scheda Identificativa"* del presente Regolamento.
8. La SGR si impegna a trasmettere al Depositario gli assegni ricevuti entro il giorno lavorativo successivo a quello di ricezione. Da tale data decorrono i giorni di valuta.

I.3 Sottoscrizione delle quote mediante Piani di Accumulo

1. La sottoscrizione delle quote di "Classe A" e di "Classe AD" nonché di quote di "Classe F", queste ultime limitatamente alle sottoscrizioni effettuate da parte di dipendenti ed ex dipendenti di Anima Holding S.p.A. e di Società da questa direttamente o indirettamente controllate può avvenire anche mediante adesione ai **Piani di Accumulo ("PAC")**, che consentono al Sottoscrittore di ripartire nel tempo l'investimento nel Fondo.
2. L'adesione al Piano si attua mediante la sottoscrizione di un apposito Modulo nel quale sono indicati:
 - il valore nominale del Piano;
 - il numero dei versamenti e/o la durata del Piano;
 - l'importo unitario e la cadenza dei versamenti;
 - per la "Classe A" e la "Classe F", l'importo corrisponde ad almeno n. 1 versamento da corrispondere in sede di sottoscrizione. Per la "Classe AD", che prevede un importo minimo iniziale pari a 2.000,00 Euro, il numero dei versamenti da corrispondere in sede di sottoscrizione è pari ad almeno n. 40 qualora l'importo prescelto sia pari all'importo minimo unitario, di cui al successivo punto 4, ovvero un numero di versamenti che - in funzione dell'importo minimo unitario prescelto - consenta di rispettare l'importo minimo iniziale previsto per detta Classe (per esempio, n. 20 versamenti in caso di importo unitario prescelto pari a 100,00 Euro).
3. Il Piano di Accumulo prevede versamenti periodici il cui numero può, a scelta del Sottoscrittore, essere compreso tra un minimo di 12 versamenti ed un massimo di 500 versamenti.
4. L'importo minimo unitario di ciascun versamento è uguale o multiplo di 50,00 Euro, al lordo degli oneri di sottoscrizione. Il Sottoscrittore può effettuare in qualsiasi momento - nell'ambito del Piano - versamenti anticipati, purché multipli o superiori al versamento unitario prescelto. Qualora tali versamenti non fossero multipli del versamento unitario prescelto la Società di Gestione:
 - calcola il numero delle rate del Piano unicamente sulla base della parte del versamento anticipato corrispondente all'importo minimo delle rate (pari a 50,00 Euro o multiplo della suddetta cifra, a seconda dell'importo del versamento);
 - applica la commissione di sottoscrizione, nella misura prevista dal paragrafo 3.2.1 della parte b) del presente Regolamento, sulla parte di versamento anticipato corrispondente all'importo minimo delle rate e la preleva secondo le modalità specificatamente previste per i Piani di Accumulo dalla richiamata disposizione. Sulla parte residua del versamento anticipato, la Società preleva la commissione di sottoscrizione nella misura integrale prevista dal paragrafo 3.2.1 della parte b) del presente Regolamento. I versamenti anticipati comportano la riduzione proporzionale della durata del Piano.
5. Per i versamenti previsti dal Piano di Accumulo il Sottoscrittore può avvalersi dei mezzi di pagamento previsti nel punto 5 della sezione I.2.
È altresì ammessa l'autorizzazione permanente di addebito (SDD finanziario) sul conto corrente bancario indicato dal Sottoscrittore per i soli versamenti unitari successivi al primo.

6. È facoltà del Sottoscrittore sospendere o interrompere i versamenti del Piano di Accumulo senza che ciò comporti alcun onere aggiuntivo a suo carico.
7. La lettera di conferma dell'avvenuto investimento è inviata in occasione del primo versamento e, successivamente, con cadenza semestrale solo nei semestri in cui sono effettuati i versamenti.
8. Nel rispetto di quanto indicato nel precedente punto 2, il Sottoscrittore può variare il Piano in qualunque momento mediante la variazione:
 - della durata residua del Piano;
 - dell'importo unitario dei versamenti successivi;
 - della cadenza dei versamenti.

Le disposizioni di variazione del Piano sono comunicate secondo le modalità indicate nel punto 2 del paragrafo I.2 "Modalità di sottoscrizione delle quote". Le disposizioni di variazione hanno efficacia dal giorno di ricezione da parte della SGR e saranno operative dalla data della prima operazione da parte della SGR. La SGR impegna contrattualmente i Collocatori ad inoltrare le disposizioni di variazione entro e non oltre il primo giorno lavorativo successivo a quello della relativa ricezione.

9. La SGR provvede - ove del caso - a rideterminare il valore nominale del Piano e il totale delle commissioni dovute e le nuove commissioni da applicare sui versamenti residui. Non si farà comunque luogo a rimborsi di commissioni.

I.4 Operazioni di passaggio tra Fondi (*switch*)

1. Contestualmente al rimborso di quote del Fondo, il Partecipante ha facoltà di sottoscrivere quote di altri Fondi della SGR, nel rispetto degli importi minimi di versamento ed alle condizioni previste dai rispettivi Regolamenti.

Ai fini della verifica del rispetto del predetto importo minimo, si considera il controvalore delle quote rimborsate al lordo della ritenuta fiscale eventualmente applicata. È, inoltre, consentito il passaggio tra Fondi nella medesima Classe anche per importi inferiori all'importo minimo di versamento unicamente se il passaggio viene richiesto per tutte le quote sottoscritte dal Partecipante.

2. L'operazione di passaggio tra Fondi può essere effettuata direttamente ovvero per il tramite dei Soggetti Collocatori, che provvedono a trasmettere le richieste entro il giorno successivo a quello di ricezione.
3. Le operazioni di passaggio tra Fondi possono avvenire per richiesta scritta o anche mediante l'utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza. La SGR accetta domande inerenti a operazioni di passaggio di quote di Fondi trasmesse a mezzo telefax e tramite e-mail, nel caso di operazioni effettuate da Clienti Professionali che abbiano stipulato apposita convenzione con la SGR.

La convenzione non è necessaria qualora le domande inerenti a operazioni di passaggio tra Fondi di Clienti Professionali vengano trasmesse alla SGR per il tramite di piattaforme di raccolta ordini autorizzate a tale scopo dalla SGR stessa.

4. La SGR, verificata la disponibilità delle quote, dà esecuzione all'operazione di passaggio tra i Fondi con la seguente modalità:
 - il valore del rimborso è determinato il giorno di ricezione della richiesta di trasferimento. Si intendono convenzionalmente ricevute in giornata le richieste pervenute entro le ore 8:00;
 - il giorno della sottoscrizione del Fondo prescelto dal Partecipante coincide con quello del pagamento del rimborso, che deve avvenire entro il 4° giorno successivo a quello di determinazione del rimborso.
5. Il Sottoscrittore che abbia disposto l'immissione delle quote nel certificato cumulativo depositato presso il Depositario può impartire istruzioni alla SGR per ottenere un rimborso programmato di quote, con contestuale sottoscrizione di quote di altri Fondi della SGR, indicando:
 - la data da cui dovrà decorrere il Piano di rimborso e contestuale reinvestimento;
 - le scadenze periodiche, alternativamente mensili, trimestrali, semestrali o annuali, delle operazioni di rimborso e contestuale reinvestimento;
 - l'ammontare da disinvestire, pari ad importi prestabiliti o corrispondenti ad un numero determinato di quote, al lordo della ritenuta fiscale eventualmente applicata. Tali importi non potranno essere comunque inferiori a 500,00 Euro, tranne nel caso in cui il Piano di Accumulo che si va ad alimentare sia di importo inferiore;
 - i Fondi nei quali dovranno essere reinvestite le quote rimborsate.

6. Qualora il Partecipante impartisca alla SGR istruzioni per ottenere un rimborso programmato di quote, con contestuale sottoscrizione di quote di altri Fondi gestiti dalla SGR, si applicherà il diritto fisso previsto dal precedente paragrafo 3.2.3.

II. Quote e certificati di partecipazione

1. I certificati nominativi possono essere emessi per un numero intero di quote e/o frazioni di esse.
2. Il Depositario, su indicazioni della SGR, mette a disposizione dei Partecipanti i certificati nei luoghi indicati nella *"Scheda Identificativa"*, a partire dal primo giorno lavorativo successivo al giorno di regolamento delle sottoscrizioni.
3. Qualora le quote non siano destinate alla dematerializzazione, il Partecipante può sempre chiedere - sia all'atto della sottoscrizione, sia successivamente - l'emissione del certificato rappresentativo di tutte o parte delle proprie quote ovvero l'immissione delle stesse in un certificato cumulativo, al portatore, tenuto in deposito gratuito presso il Depositario con rubriche distinte per singoli Partecipanti. È facoltà del Depositario procedere - senza oneri per il Fondo o per i Partecipanti - al frazionamento del certificato cumulativo, anche al fine di separare i diritti dei singoli Partecipanti.

Il Partecipante può chiedere che le quote di pertinenza immesse nel certificato cumulativo trovino evidenza in un conto di deposito titoli a lui intestato. La tenuta di tale conto, peraltro, comporterà la corresponsione dei costi previsti nel relativo contratto che il Partecipante dovrà sottoscrivere separatamente e dei relativi oneri fiscali previsti dalle norme vigenti.

4. A richiesta degli aventi diritto, è ammesso il frazionamento o il raggruppamento dei certificati nominativi.
5. In occasione di sottoscrizioni la consegna materiale del certificato all'avente diritto può essere prorogata per il tempo necessario per la verifica del buon esito del titolo di pagamento e comunque non oltre 30 giorni dal giorno di riferimento.

III. Organi competenti ad effettuare la scelta degli investimenti

1. L'organo amministrativo è responsabile della gestione aziendale e determina l'ambito e l'articolazione dei poteri delegati. Ne verifica periodicamente l'adeguatezza.
2. Nell'ambito delle deleghe a soggetti esterni sono stabilite le modalità di esercizio della funzione di controllo da parte del delegante e del Depositario.
3. La sostituzione della SGR può avvenire per impossibilità sopravvenuta della SGR a svolgere la sua attività ovvero per decisione assunta dalla stessa SGR di dismettere le proprie funzioni. La sostituzione può essere effettuata solo previa modifica del Regolamento approvata dalla Banca d'Italia e avviene con modalità tali da evitare soluzioni di continuità nell'operatività del Fondo.

IV. Spese a carico della SGR

1. Sono a carico della SGR tutte le spese che non siano specificamente indicate a carico del Fondo o dei Partecipanti.

V. Valore unitario della quota e sua pubblicazione

1. Il valore unitario della quota viene calcolato secondo i criteri stabiliti dalla Banca d'Italia, con la periodicità indicata nella *"Scheda Identificativa"*, dividendo il valore complessivo netto del Fondo per il numero di quote in circolazione, entrambi relativi al medesimo giorno di riferimento.

La SGR invia gratuitamente copia di tali criteri ai Partecipanti che ne facciano richiesta. Limitatamente ai primi 10 giorni di calcolo del valore unitario della quota, il valore giornaliero rimarrà invariato a 10,00 Euro.

2. La SGR sospende il calcolo in situazioni di forza maggiore che non ne consentano la regolare determinazione. La SGR sospende la pubblicazione del valore unitario della quota in situazioni di forza maggiore che non ne consentano la regolare pubblicazione.

3. Al cessare di tali situazioni la SGR determina il valore unitario della quota e provvede alla sua divulgazione con le modalità previste per la pubblicazione del valore della quota. Analogamente vanno pubblicati i valori delle quote di cui sia stata sospesa la sola pubblicazione.
4. Nelle ipotesi in cui il valore pubblicato risulti errato, dopo che sia stato ricalcolato il prezzo delle quote, la SGR:
 - a) reintegra i Partecipanti danneggiati e il patrimonio del Fondo. La SGR può non reintegrare il singolo Partecipante che ha ottenuto il rimborso delle proprie quote per un importo inferiore al dovuto, ove l'importo da ristorare sia di ammontare contenuto e correlato ai costi relativi all'emissione e spedizione del mezzo di pagamento.
La misura di tale soglia è comunicata nell'ambito delle operazioni di sottoscrizione e resa nota ai Partecipanti in occasione di eventuali adeguamenti;
 - b) pubblica con le medesime modalità previste per la pubblicazione del valore della quota un comunicato stampa contenente un'idonea informativa dell'accaduto. Il comunicato potrà essere redatto anche in forma sintetica, senza elencare tutti i valori rettificati, fermo restando il diritto degli interessati di ottenere informazioni più dettagliate dalla SGR. Nei casi in cui l'entità dell'errata valorizzazione sia di importo marginale e la durata della stessa sia limitata nel tempo (periodo non superiore a cinque giorni di calcolo), la SGR - ferma restando la descrizione dell'evento nella Relazione di gestione del Fondo - può astenersi dalla pubblicazione del comunicato stampa.
5. Nel caso di errore nel calcolo del valore della quota, ove il valore risulti errato per un importo non superiore allo 0,1 per cento del valore corretto ("soglia di irrilevanza dell'errore") la SGR non procederà alle operazioni di reintegro dei Partecipanti e del Fondo e non fornirà l'informativa prevista dal presente Regolamento per le ipotesi di errori nel calcolo del valore della quota.

VI. Rimborso delle quote

VI.1 Previsioni generali

1. I Partecipanti al Fondo possono, in qualsiasi momento, chiedere alla SGR il rimborso totale o parziale delle quote possedute. Il rimborso può essere sospeso nei casi previsti dalla legge, dal presente Regolamento e nel corso delle operazioni di liquidazione del Fondo.
2. La richiesta di rimborso corredata dei certificati rappresentativi delle quote da rimborsare - se emessi - deve avvenire mediante apposita domanda. La domanda deve essere presentata o inviata alla SGR direttamente ovvero per il tramite di un Soggetto Incaricato del Collocamento. La SGR accetta domande di rimborso di quote del Fondo trasmesse a mezzo telefax e tramite e-mail, nel caso di operazioni effettuate da Clienti Professionali che abbiano stipulato apposita convenzione con la SGR.
La convenzione non è necessaria qualora le domande di rimborso di Clienti Professionali vengano trasmesse alla SGR per il tramite di piattaforme di raccolta ordini autorizzate a tale scopo dalla SGR stessa.
3. La domanda di rimborso - la quale può essere redatta in forma libera anche se la SGR ha predisposto moduli standard - contiene:
 - la denominazione del Fondo oggetto di disinvestimento;
 - le generalità del richiedente;
 - il numero delle quote ovvero, in alternativa, la somma da liquidare, al lordo della ritenuta fiscale eventualmente applicata;
 - il mezzo di pagamento prescelto e le istruzioni per la corresponsione dell'importo da rimborsare;
 - in caso di rimborso parziale, le eventuali istruzioni relative al certificato rappresentativo delle quote non oggetto di rimborso;
 - gli eventuali altri dati richiesti dalla normativa vigente.

Nel caso in cui la domanda di rimborso sia presentata o inviata direttamente alla SGR, la stessa dovrà essere accompagnata dall'attestazione in originale dell'effettiva titolarità del conto corrente su cui l'avente diritto al rimborso chiede l'accredito del controvalore, rilasciata dall'istituto bancario presso il quale è acceso il conto.

Qualora, a fronte di una richiesta di rimborso, il Partecipante rimanga titolare di una frazione di quota, la SGR si riserva la facoltà di rimborsare anche la frazione residua e, pertanto, la totalità delle quote detenute dal Cliente.

4. La SGR impegna contrattualmente i Collocatori - anche ai sensi dell'art. 1411 del codice civile - ad inviarle le domande di rimborso raccolte entro e non oltre il primo giorno lavorativo successivo a quello in cui le stesse sono loro pervenute, entro l'orario previsto nel successivo punto 5.

5. Il valore del rimborso è determinato in base al valore unitario delle quote del giorno di ricezione della domanda da parte della SGR. Si considerano ricevute nel giorno, le domande pervenute alla SGR entro le ore 8:00.
6. Quando nel giorno di ricezione della domanda non è prevista la valorizzazione del Fondo, il valore del rimborso è determinato in base al primo valore del Fondo successivamente determinato. Qualora a tale data il controvalore delle quote non raggiunga l'ammontare dell'importo eventualmente definito dal Partecipante, la relativa disposizione verrà eseguita fino a concorrenza dell'importo disponibile.
7. La SGR ha predisposto opportuni presidi, al fine di tutelare i Partecipanti in presenza di particolari operazioni tali da generare, per la loro dimensione e frequenza, difficoltà gestionali e quindi - indirettamente - un danno agli altri Partecipanti.
Le suddette operazioni sono quelle di importo particolarmente rilevante rispetto al valore complessivo del Fondo, intendendosi tali quelle pari o superiori al 3% dello stesso, ovvero quelle ravvicinate (pratica del *market timing*), intendendosi tali le richieste di rimborso pervenute alla SGR nei 10 giorni lavorativi successivi alla data di sottoscrizione, il cui importo sia almeno pari all'1% del valore del Fondo, secondo l'ultimo valore della quota pubblicato sulla fonte indicata nella "*Scheda Identificativa*".

Per contrastare le predette pratiche, la SGR ha la facoltà di determinare il valore del rimborso e della successiva sottoscrizione secondo modalità diverse da quelle ordinarie.
In particolare, il regolamento del rimborso avverrà entro il quinto giorno lavorativo decorrente dalla data di ricezione della richiesta di rimborso o di passaggio ad altro Fondo (il giorno di regolamento della sottoscrizione del Fondo prescelto coincide con quello di regolamento del rimborso).

La presente procedura si applica anche qualora il Partecipante abbia inoltrato richieste singolarmente inferiori ai limiti sopraindicati ma cumulativamente superiori a detti limiti.
In particolare, nel caso di più richieste di rimborso di importo rilevante, sarà rispettato l'ordine di ricezione delle stesse.
8. La SGR provvede, tramite il Depositario, al pagamento dell'importo nel più breve tempo possibile e non oltre il termine di quindici giorni dalla data in cui la domanda è pervenuta, salvi i casi di sospensione del diritto di rimborso.
9. La SGR ha facoltà di sospendere per un periodo non superiore ad un mese il diritto di rimborso delle quote nel caso in cui vengano presentate richieste il cui ammontare - in relazione all'andamento dei mercati - richieda smobilizzi che potrebbero arrecare grave pregiudizio ai Partecipanti. Le richieste presentate nel periodo di sospensione si intendono pervenute ai fini del rimborso alla scadenza del periodo stesso.
10. L'estinzione dell'obbligazione di rimborso si determina al momento della ricezione del mezzo di pagamento da parte dell'avente diritto.

VI.2 Modalità di rimborso delle quote

1. Il rimborso può alternativemente avvenire a mezzo bonifico o assegno circolare non trasferibile esclusivamente agli aventi diritto.
2. Il Partecipante che abbia disposto l'immissione delle quote nel certificato cumulativo depositato presso il Depositario, può impartire istruzioni alla SGR per ottenere un rimborso programmato di quote mediante adesione al "Servizio Cedola su Misura", indicando:
 - la data da cui dovrà decorrere il Piano di rimborso;
 - le cadenze periodiche delle operazioni di rimborso. I rimborsi potranno avere una frequenza alternativamente mensile, trimestrale, semestrale o annuale;
 - l'ammontare da disinvestire pari ad importi prestabiliti o corrispondenti ad un numero determinato di quote, al lordo della ritenuta fiscale eventualmente applicata. Tali importi non potranno essere comunque inferiori a 100,00 Euro;
 - l'istituto e il relativo conto corrente sul quale accreditare le somme disinvestite.

La SGR accetta domande di rimborso programmato di quote di Fondi trasmesse a mezzo telefax e tramite e-mail, nel caso di operazioni effettuate da Clienti Professionali che abbiano stipulato apposita convenzione con la SGR.

3. Le istruzioni relative al "Servizio Cedola su Misura" possono essere impartite sia all'atto della sottoscrizione sia successivamente: in quest'ultimo caso le istruzioni dovranno pervenire alla SGR

direttamente o per il tramite dei Soggetti Collocatori, non oltre il 6° giorno antecedente la data indicata per la prima operazione e dovranno indicare le complete generalità del Partecipante e le disposizioni relative alle modalità di pagamento.

4. I rimborsi inerenti al “Servizio Cedola su Misura” vengono eseguiti in base al valore unitario della quota del giorno coincidente (o immediatamente successivo nel caso di Borsa chiusa o di festività nazionale italiana) con la data prestabilita dal Partecipante e l'importo viene messo a disposizione del richiedente alla data e secondo le modalità dallo stesso indicate.

Qualora alla data individuata per la valorizzazione del rimborso il controvalore delle quote non raggiunga l'ammontare dell'importo programmato la relativa disposizione si intenderà inefficace e non verrà eseguita neppure in parte. In tal caso la SGR avviserà tempestivamente il Partecipante.

5. Le istruzioni per i rimborsi inerenti al “Servizio Cedola su Misura” si intendono valide fino a comunicazione di revoca da parte del Partecipante da far pervenire alla SGR entro il 6° giorno lavorativo antecedente alla data prestabilita per il rimborso.

Entro il medesimo termine il Partecipante può chiedere di non procedere al singolo disinvestimento in scadenza, senza che ciò comporti decadenza dal Piano di rimborso. Qualora il Partecipante si avvalga di tale facoltà per più di due volte consecutive, ovvero per due volte consecutive non sia possibile dar corso al rimborso programmato in quanto il controvalore delle quote non raggiunge l'ammontare dell'importo programmato, la SGR intenderà revocata l'adesione al “Servizio Cedola su Misura”.

In ogni caso, la revoca del “Servizio Cedola su Misura” non comporta onere di alcun tipo per il Partecipante al Fondo.

6. È fatto salvo il diritto del Partecipante di chiedere in qualsiasi momento ulteriori rimborsi in aggiunta a quelli programmati.

VII. Modifiche del Regolamento

1. Il contenuto di ogni modifica regolamentare è comunicato mediante avviso diffuso secondo le modalità previste per la pubblicazione del valore della quota.
2. L'efficacia di ogni modifica che preveda la sostituzione della SGR ovvero che riguardi le caratteristiche del Fondo o incida negativamente sui diritti patrimoniali dei Partecipanti sarà sospesa per i 40 giorni successivi alla pubblicazione della modifica stessa. Tali modifiche oltre che pubblicate sono contestualmente comunicate a ciascun Partecipante.

Il Partecipante può richiedere che tali informazioni siano comunicate con mezzi elettronici anziché in formato cartaceo. Le modifiche regolamentari che comportino un incremento degli oneri a carico dei Partecipanti - diversi da quelli che hanno natura di rimborso spese - non trovano comunque applicazione per gli importi già sottoscritti al momento dell'entrata in vigore delle modifiche nonché per gli importi ancora da versare in relazione a Piani di Accumulo già stipulati.

3. Le modifiche regolamentari hanno efficacia immediata quando determinino condizioni economiche più favorevoli per i Partecipanti.
4. Negli altri casi, il termine di efficacia, che decorrerà dalla data di pubblicazione delle modifiche sulle medesime fonti utilizzate per la pubblicazione del valore della quota, sarà stabilito dalla SGR, tenuto conto dell'interesse dei Partecipanti.
5. Copia dei Regolamenti modificati è inviata gratuitamente ai Partecipanti che ne fanno richiesta.

VIII. Liquidazione del Fondo

1. La liquidazione del Fondo ha luogo alla scadenza del termine indicato nella “Scheda Identificativa” o di quello eventuale al quale esso è stato prorogato, ovvero, anche prima di tale data:
 - in caso di scioglimento della SGR;
 - in caso di rinuncia motivata dalla sussistenza di una giusta causa, da parte della SGR, all'attività di gestione del Fondo, e in particolare in caso di riduzione del patrimonio del Fondo tale da non consentire un'efficiente prestazione dei servizi gestori ed amministrativi.
2. La liquidazione del Fondo viene deliberata dall'organo amministrativo della SGR. La SGR informa preventivamente l'Organo di Vigilanza della decisione di procedere alla liquidazione.

3. Dell'avvenuta delibera viene informato l'Organo di Vigilanza. La liquidazione avverrà secondo le seguenti modalità:
- a) l'annuncio dell'avvenuta delibera di liquidazione del Fondo deve essere pubblicato sulle medesime fonti previste per la pubblicazione del valore della quota. Dalla data della delibera è sospesa l'emissione e il rimborso delle quote;
 - b) la SGR provvede a liquidare l'attivo del Fondo nell'interesse dei Partecipanti, sotto il controllo dell'organo di controllo, secondo il piano di smobilizzo predisposto dall'organo amministrativo e portato a conoscenza dell'Organo di Vigilanza, realizzando alle migliori condizioni possibili i beni che lo compongono;
 - c) terminate le operazioni di realizzo, la SGR redige un Rendiconto finale di liquidazione, accompagnato da una relazione degli amministratori, e un piano di riparto recante l'indicazione dell'importo spettante a ogni quota, da determinarsi in base al rapporto fra l'ammontare delle attività nette realizzate ed il numero delle quote in circolazione;
 - d) la Società incaricata della revisione contabile della SGR provvede alla revisione della contabilità delle operazioni di liquidazione nonché alla formulazione del proprio giudizio sul Rendiconto finale di liquidazione;
 - e) il Rendiconto finale di liquidazione e la relativa relazione degli amministratori restano depositati e affissi presso la SGR, il Depositario, nonché diffusi sulle medesime fonti previste per la pubblicazione del valore della quota, con l'indicazione della data di inizio delle operazioni di rimborso. Ne sono informati i singoli Partecipanti.
Ogni Partecipante potrà prendere visione del Rendiconto di liquidazione ed ottenerne copia a sue spese;
 - f) il Depositario, su istruzioni della SGR, provvede al rimborso delle quote nella misura prevista dal Rendiconto finale di liquidazione, previo ritiro ed annullamento dei certificati se emessi. Sono ammessi riparti proporzionali nel corso della procedura di liquidazione;
 - g) le somme spettanti ai Partecipanti eventualmente non riscosse entro tre mesi a far tempo dalla data di inizio del pagamento rimangono depositate presso il Depositario in un conto intestato alla SGR con l'indicazione che si tratta di averi della liquidazione del Fondo, con sottorubriche indicanti le generalità dell'avente diritto ovvero il numero di serie;
 - h) i diritti incorporati nei certificati e nelle cedole non presentati per il rimborso secondo quanto indicato alla precedente lett. g) si prescrivono a favore della SGR qualora non esercitati nei termini di legge a partire dal giorno di inizio delle operazioni di rimborso di cui alla lett. e);
 - i) la procedura si conclude con la comunicazione alla Banca d'Italia dell'avvenuto riparto nonché dell'ammontare delle somme non riscosse.



ANIMA SGR S.p.A. - Società di gestione del risparmio

Società appartenente al Gruppo Bancario Banco BPM
e soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Banco BPM S.p.A.
Corso Garibaldi 99 - 20121 Milano
Telefono: +39 02 80638.1 - Fax +39 02 80638222
Cod. Fisc./P.IVA e Reg. Imprese di Milano n. 07507200157
Capitale Sociale Euro 23.793.000 int. vers. - R.E.A. di Milano n. 1162082
www.animasgr.it - Info: clienti@animasgr.it
Numero verde: 800.388.876